

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 1 ottobre 2012

Determinazione dell'entità e delle modalità di versamento degli oneri in misura fissa previsti dal decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 in materia di revisione legale dei conti e dei relativi regolamenti attuativi. (GU n. 251 del 26-10-2012)

Art. 1

Contributi di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze

1. I contributi di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze previsti dal decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, e dai relativi regolamenti di attuazione, a copertura degli oneri in misura fissa che non rientrano nella contribuzione ordinaria annuale, sono determinati come segue:

a) contributo per l'iscrizione al registro del tirocinio, di cui all'art. 3 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, e del relativo regolamento di attuazione: € 50,00;

b) contributo per l'iscrizione al registro dei revisori legali delle persone fisiche, di cui all'art. 6 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, e del relativo regolamento di attuazione: € 50,00;

c) contributo per l'iscrizione al registro dei revisori legali delle società di revisione, di cui all'art. 6 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, e del relativo regolamento di attuazione: € 50,00;

d) contributo per l'iscrizione dei revisori legali di altri Paesi dell'Unione europea o dei Paesi terzi, di cui all'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, e del relativo regolamento di attuazione: € 100,00;

2. L'ammontare dei contributi di cui al comma 1 può essere aggiornato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. L'aggiornamento avrà vigore dall'anno successivo a quello della pubblicazione del relativo decreto nella Gazzetta Ufficiale.

Art. 2

Incasso della contribuzione

1. I contributi di cui all'art. 1 sono versati mediante bonifico ordinario su apposito conto corrente intestato a Consip S.p.A., che ne tiene distinta contabilità, anche al fine della rendicontazione al Ministero dell'economia e delle finanze. Consip versa i contributi incassati in ciascun bimestre di ogni anno, al netto di eventuali anticipazioni di imposte sostenute ai sensi dell'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, all'entrata del bilancio dello Stato, con imputazione al capo XI, capitolo 3525, entro il termine di 10 giorni dalla chiusura del bimestre stesso. Consip versa altresì, con cadenza semestrale e con le modalità di cui al periodo precedente, gli interessi ed i frutti maturati sul predetto conto corrente.

2. Le entrate di cui al comma 1 sono riassegnate, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero medesimo.

Art. 3

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.